

Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana

Estratto della Polizza D&O a favore delle associate alla
Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATIVA ..	3
GARANZIA: PRESTAZIONI E LIMITI	3
Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile amministrativa.....	3
Persone non considerate terzi.....	3
Rischi esclusi dall'assicurazione	4
Limiti di risarcimento	5
VALIDITA' DELLA GARANZIA.....	5
Inizio e termine della garanzia.....	5
Coesistenza altre assicurazioni.....	6
Cessazione dell'incarico	6
Estensione territoriale	6
SINISTRI: ADEMPIMENTI DELLE PARTI	6
Obblighi in caso di sinistro	6
SINISTRI: LIQUIDAZIONE DEL DANNO	6
Gestione delle vertenze di danno - spese legali.....	6
Proroga dell'assicurazione	7
Clausola Broker	7
MASSIMALI.....	7
PREMI.....	7
CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATIVA – Sempre operanti.....	8
Esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni istituite successivamente alla stipulazione del contratto	8
Precisazione autonomia patrimoniale imperfetta.....	8

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATIVA

Ad integrazione di quanto riportato nelle DEFINIZIONI delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE mod. 150449 ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurato: qualsiasi persona fisica che ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà nella Società Contraente il ruolo di:

- I) Presidente della Confraternita
- II) Membri dell'Assemblea delle Confraternite, delle Arciconfraternite e delle Fraternite di Misericordia
- III) Membri del Magistrato
- IV) Proposto
- V) Governatore
- VI) Vicegovernatore
- VII) Provveditore
- VIII) Cancelliere
- IX) Correttore
- X) Collegio dei Revisori e dei Conti
- XI) Collegio dei Probiviri

GARANZIA: PRESTAZIONI E LIMITI

Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile amministrativa

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori, azioni, omissioni commessi nell'esercizio delle attribuzioni e poteri conferitigli dalla Legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale, dalle deliberazioni assembleari per lo svolgimento delle sue funzioni.

La validità della presente assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'incarico.

La garanzia comprende inoltre:

- a) le perdite patrimoniali da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/03, sempre che il trattamento dei dati sia strumentale all'esercizio della professione e siano state rispettate le disposizioni inerenti le "Misure minime di sicurezza" previste nel suddetto Decreto.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi collaboratori limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato; il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con essi convivente;
- b) la società Contraente;
- c) le società che rispetto alla Contraente siano direttamente o indirettamente qualificabili quali collegate, nonché gli amministratori, i soci delle medesime e le società da questi controllate;

- d) le società e le persone giuridiche, diverse dalla Contraente, presso le quali i soggetti indicati alla lettera a) che precede rivestano la qualifica di amministratori, sindaci, direttori generali, ovvero soci controllanti.

Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i rischi derivanti da:

- a) fatti dolosi o dall'intenzionale violazione di obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale e dalle deliberazioni assembleari;
- b) atti od operazioni estranei agli scopi e alle finalità previste negli statuti delle Misericordie Associate; scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla Legge, atti dai quali sia derivata all'Assicurato o ad altri soggetti pubblici o privati una illegittima percezione di utilità;
- c) inadempimento di obbligazioni sociali inerenti la realizzazione, fornitura od erogazione di beni o servizi; mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dalle Misericordie Associate;
- d) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore; nonché quelli derivanti da furto, rapina o incendio;
- e) sottoscrizione di relazioni di certificazione di bilanci;
- f) atti od omissioni dell'Assicurato successivi a :
 - perdita dello status di Misericordia Associata alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana;
 - promozione, da parte di chiunque, dell'azione di responsabilità nei confronti dell'Assicurato, ovvero successivamente alla denuncia al Tribunale del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori (art. 2409 c.c.);
- g) violazione dei diritti della personalità; discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- h) concorrenza sleale; violazione o mancata tutela di diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali; violazione di obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
- i) difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dati dall'Assicurato e realizzato o modificato dallo stesso o da società di cui sia titolare, amministratore o socio;
- j) errato o omesso pagamento di imposte od oneri sostitutivi; penali o danni a carattere punitivo;
- k) multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni inflitte personalmente all'Assicurato;
- l) esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni istituite da leggi, regolamenti o altre norme entrate in vigore in data posteriore a quella di stipulazione del contratto;
- m) inadempimento di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge;
- n) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato;
- o) D. Lgs. 626/94 e successive modifiche o integrazioni;
- p) campi elettromagnetici limitatamente alle seguenti attività: produzione e distribuzione di energia elettrica, telefonia, telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive;
- q) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o da ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- r) dalla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti;
- s) asbesto, sia direttamente sia indirettamente, seppure in parte e da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma l'asbesto;
- t) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; danno ambientale; contaminazione nucleare.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale scelto in sede di preventivo on line e indicato nel certificato di polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Il massimale resta unico anche in caso di corresponsabilità tra gli assicurati.

Resta convenuto tra le parti che l'assicurazione è prestata previa applicazione su ciascun sinistro di uno scoperto del 10% (dieci per cento), con il minimo assoluto di € 500,00 ed il massimo di € 15.000,00.

Devono inoltre ritenersi operanti i limiti di risarcimento e gli scoperti di seguito indicati:

- a) **errato trattamento di dati personali di terzi** - la garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00 ed il massimo di € 4.000,00.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti non assicurati in base alla presente polizza la garanzia è valida esclusivamente per la quota parte di responsabilità personale e diretta dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella che gli possa derivare solo per vincolo di solidarietà dal rapporto con gli altri soggetti.

VALIDITA' DELLA GARANZIA

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Limitatamente alle richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi verificatisi anteriormente alla data di effetto della polizza sono in copertura solo quelle ricevute dall'Assicurato dopo sei mesi da tale data.

In relazione alla predetta operatività della garanzia l'Assicurato dichiara, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento per le quali è prestata la presente assicurazione.

Coesistenza altre assicurazioni

Fermi restando massimale e limiti di polizza, qualora l'assicurazione della responsabilità civile risulti garantita in tutto od in parte anche da altri assicuratori, la presente assicurazione sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

Resta inoltre inteso e stabilito che l'Assicurato rinuncia ad ogni diritto nascente da polizze precedentemente stipulate con la Società a copertura dei medesimi rischi di responsabilità civile garantiti dalla presente polizza, che rimane pertanto unica a regolare i rapporti tra le parti. In tal caso, a parziale deroga del comma I dell'art. VI. Inizio e termine della garanzia, il periodo di efficacia temporale della copertura assicurativa della presente polizza comprenderà anche quello della polizza sostituita.

Cessazione dell'incarico

In caso di cessazione dall'incarico, comunque non dovuta a provvedimento disciplinare, l'assicurazione della responsabilità civile proseguirà la sua efficacia per i sinistri derivanti dal comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto, sempre che siano denunciati entro due anni dalla data della cessazione della professione.

Del pari, in caso di morte dell'Assicurato che determini lo scioglimento del contratto, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per i sinistri attribuibili al comportamento colposo dell'Assicurato per fatti verificatisi nel periodo dell'assicurazione e denunciati entro due anni dalla cessazione dell'assicurazione stessa.

Per i sinistri risarcibili ai sensi della presente estensione di garanzia il massimale indicato in polizza costituisce anche la massima esposizione della Società per l'intero periodo di copertura successivo alla cessazione del contratto.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri avvenuti nei territori dei Paesi U.E., Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

SINISTRI: ADEMPIMENTI DELLE PARTI

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, Il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto al Broker incaricato della gestione della polizza entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

L'Assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui sia venuto a conoscenza, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

SINISTRI: LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale sia amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato per il pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Fermo quanto precede, in caso di definizione transattiva o giudiziale del sinistro, la Società tuttavia si impegna a continuare la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta definizione.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa.

Proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scade, senza obbligo di disdetta, alle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di polizza, e non prevede il tacito rinnovo.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (inserire)

Per attivare la presente copertura assicurativa la singola Associata dovrà accedere alla piattaforma web (www.marshaffinity.it/misericordietoscana) messa a disposizione dal Broker incaricato ed compilare l'apposito questionario, allegando copia dell'ultimo bilancio disponibile.

La Società valuterà l'assunzione del rischio, sulla base delle informazioni fornite dall'Associata, e in caso di riscontro positivo, sarà possibile per la singola Associata attivare la copertura assicurativa accedendo nuovamente alla piattaforma web, effettuando così l'acquisto on line.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel modulo di adesione che la singola Associata compilerà via web in sede rilascio del preventivo da parte della Società per il tramite del Broker, se il premio verrà pagato entro il termine indicato dal broker.

La copertura assicurativa a favore di ogni singola Associata ha durata di un anno solare

Clausola Broker

Agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker - Marsh S.p.A. Viale Bodio, 33 – 20158 Milano - si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

MASSIMALI

La copertura assicurativa a favore di ogni singola Associata prevede in sede di richiesta di preventivo on line la scelta tra due opzioni di massimali:

Opzioni	Massimale
Opzione I	€ 500.000,00
Opzione II	€ 1.000.000,00

PREMI

Fatta salva la discrezionalità legata alla compilazione del questionario, i premi corrispondenti al massimale previsto sono i seguenti:

Opzioni	Premio lordo
Opzione I – Massimale € 500.000,00	€ 980,00
Opzione II – Massimale € 1.000.000,00	€ 1.300,00
Nel caso di fatturato complessivo* superiore ad € 1 milione	Aumento del premio lordo fino a 50%

*Per "Fatturato complessivo" si intende la somma del fatturato dell'Assicurata e delle eventuali controllate.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATIVA – Sempre operanti

Esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni istituite successivamente alla stipulazione del contratto

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "Rischi esclusi dall'assicurazione", l'esclusione di cui alla lettera l) deve intendersi abrogata, pertanto l'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni istituite da leggi, regolamenti o altre norme entrate in vigore in data posteriore a quella di stipulazione del contratto.

Precisazione autonomia patrimoniale imperfetta

Si conviene tra le Parti che la Società non sarà tenuta al risarcimento di Perdite Patrimoniali, né al pagamento delle Spese Legali, qualora la Richiesta di Risarcimento derivi direttamente o indirettamente dall'imperfetta autonomia patrimoniale della Contraente. Si precisa che, a parziale deroga di quanto sopra, la copertura opererà in base a quanto disciplinato dall'articolo 22 C.C.